

**Avv. Danilo Granata**

Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)

Cell: 3479632101

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI  
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 26.01.2023, N. 1346-2023,  
RESA DAL TAR LAZIO – ROMA  
SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 4988-2022**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Camilla De Angelis**, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 1346-2023 resa dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 4988-2022,

**AVVISA CHE**

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 4988-2022;
- il ricorso è stato presentato da **Camilla De Angelis**
- Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro p.t., e il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato a due potenziali controinteressati, Fontana Nunzia e Ferrini Ludovica.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti: 1) la Graduatoria di merito finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 (elevato a 1541) unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato, profilo CU/GIUL, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, per come modificato con rettifica pubblicata in G.U. n. 60 in data 30 luglio 2021, per quanto riguarda il profilo GIUL, pubblicata sul sito istituzionale di Formez Pa, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente; 2) l'Esito della prova scritta della ricorrente pubblicato in data 9 novembre 2021 sul sito del Formez; 3) tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del

quesito indicato in narrativa nonché di ogni atto e/o verbale inerente la formazione della Graduatoria finale nella parte in cui non tiene conto del quesito già dichiarato giudizialmente ambiguo/illegittimo; 4) i verbali di correzione della prova scritta della ricorrente; 5) ove occorrente, degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria; 6) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 27 agosto 2019, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; mentre con successivi motivi aggiunti sono stati impugnati i seguenti provvedimenti: otivi aggiunti, depositati in data 22 agosto 2022: 1) la Graduatoria finale di merito aggiornata, Profilo CU/GIUL, inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1.514 posti, elevati a n. 1.541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per come approvata dalle Commissioni Esaminatrici e validata dalla Commissione Ripam nella seduta del 25 maggio 2022, pubblicata sul sito di Formez Pa in data 6 giugno 2022, nella parte in cui alla ricorrente non viene assegnato il corretto punteggio in relazione alla prova d'esame e viene collocata in posizione inferiore rispetto alla Graduatoria di merito precedente; 2) l'Avviso pubblicato in data 24 giugno 2022 concernente l'assegnazione delle sedi a ciascun vincitore; 3) l'Avviso pubblicato da Formez Pa in data 7 giugno 2022 recante la Manifestazione preferenza sedi, unitamente agli allegati Elenco sedi, e in particolare a quello relativo al profilo CU/GIUL; 4) l'Avviso di scelta amministrazioni e sedi per posti non assegnati pubblicato da Formez Pa, sul relativo sito, in data 19 luglio 2022; 5) ogni atto e/o verbale attinente la formulazione della Graduatoria di merito finale aggiornata del 6 giugno 2022, sebbene allo stato sconosciuto; 6) ogni altro atto presupposto, conseguente e consequenziale, unitamente ad ogni altro atto già impugnato con ricorso principale.

- con il ricorso è stata censurata l'assegnazione di un punteggio errato e ingiusto assegnato alla ricorrente nei provvedimenti impugnati relativi al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 ( elevato a 1541) unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato, profilo CU/GIUL, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, per come modificato con rettifica pubblicata in G.U. n. 60 in data 30 luglio 2021, per quanto riguarda il profilo GIUL, per via della presenza di un quesito ambiguo (*"La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica..."*) nella prova d'esame.

I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

***Violazione del principio del buon andamento amministrativo - Violazione dell'art. 51 Cost. - Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della parcondicio concorsorum - Carezza di istruttoria***

Il Quesito n. 39 *"La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica..."* presente all'interno del test prevedeva le seguenti opzioni:

- ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali nè continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (RISPOSTA DATA DALLA RICORRENTE)
- ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali, continuative e le cui modalità di esecuzione non sono organizzate dal committente neanche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro
- ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" (RISPOSTA RITENUTA CORRETTA DALLA PA)

Orbene, la formulazione della risposta (la 3) individuata come "soluzione" da parte della Pa resistente in realtà ha portato la ricorrente ad escluderla e a virare per altra opzione, la 1 (a quel punto la più verosimilmente corretta). Ed invero, il quesito prevede l'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente" quando invece la

disciplina di riferimento, e nel dettaglio l'art. 2 del D.lgs. 81/2015, utilizza l'avverbio "prevalentemente"; va da sé che l'impiego del primo piuttosto che del secondo cambia totalmente il senso della risposta. E' lapalissiano considerare come "esclusivamente" significhi che la disciplina in questione si applichi SOLTANTO prestazioni di lavoro personalmente, quando invece il dato normativo a cui fa riferimento la domanda prevede che in MAGGIOR MISURA le prestazioni lavorative debbano essere personali (rispetto a quelle non personali) , appunto in prevalenza. E, dunque, proprio la presenza dell'avverbio "esclusivamente" ha condotto la ricorrente a non flaggare la relativa opzione. Si rammenti , all'uopo, che secondo la giurisprudenza amministrativa - ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

Dunque, la ricorrente ha diritto all'assegnazione del + 0,75 pt. nonché al recupero della penalità ingiustamente assegnata + 0,225 pt., pertanto la medesima avrebbe diritto ad un punteggio complessivo di 28,325 (punteggio attuale + 0,975 pt. sul quesito ambiguo) in luogo dell'ingiusto attuale punteggio di 27,35.

Pertanto, è palesemente irragionevole e illogico l'operato amministrativo in merito alla formulazione del quesito, la cui presenza ha inciso negativamente sul punteggio ottenuto dalla ricorrente all'esito della prova scritta.

E' lapalissiano considerare come le Graduatorie pubblicate siano illegittime in via derivata per quanto sinora espresso.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

**In via istruttoria:** qualora occorrente, di: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune; b) ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla ricorrenza della prova scritta digitale di parte ricorrente, con particolare riferimento ai quesiti contestati; c) disporre una consulenza tecnica per constatare l'erroneità della domanda segnalata in ricorso;

**In via cautelare:** sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva tra i vincitori la ricorrente e/o rettificare anche con riserva il punteggio della ricorrente;

**Nel merito:** accogliere il ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse; ordinare la rettifica del punteggio in riferimento alla prova scritta in ragione del quesito errato; in ogni caso, disporre ogni provvedimento consequenziale inerente il collocamento utile nella graduatoria definitiva.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati che sono risultati *idonei* e *idonei vincitori* nella Graduatoria del Concorso;

#### **AVVISA INOLTRE CHE**

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza cautelare n. 1346/2023, pubblicata lo scorso 26 gennaio, si precisa che “ *Vista l’istanza, dalla parte ricorrente formulata con l’atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami e visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”, prende atto il Collegio di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati.*

*Ritiene che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:*

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. -il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l’indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

**b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso , dei motivi aggiunti e della presente ordinanza , in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:**a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:** c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- deve, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte

*della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta”.*

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 4988/2022) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”;

#### **AVVISA INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, i motivi aggiunti, l'elenco controinteressati e l'ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata 26.01.2023, n. 1346-2023, *sub* r.g. 4988/2022. L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”;

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 30.01.2023

Avv. Danilo Granata